

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

K

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1999

23 MAR. 1999

ADDEI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GNASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	GERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Arnaldo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTTI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CRISIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1525

OGGETTO : Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, dei regolamenti del Comune di Ladispoli di cui alla legge 21/92, relativi al servizio di noleggio di autovettura con conducente adottato con deliberazione del C.C. del 12.11.96, n. 121, così' come modificato con deliberazione del C.C. del 30.11.98, n. 124.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 19926 , n. 58 dei regolamenti del Comune di Ladispoli di cui alla legge 21/92, relativi al servizio di noleggio di autovettura con conducente adottato con deliberazione del C.C. del 12.11.96, n. 121, così come modificato con deliberazione del C.C. del 30.11.1998, n.124.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Decreto legislativo n. 80/98;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 19926 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale del 12.11.96, n. 121, così come modificata con deliberazione del C.C. del 30.11.1998, n. 124, con la quale il Comune di Ladispoli ha riapprovato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico di Noleggio da rimessa con conducente (All. 1);

ESAMINATA la propria deliberazione n. 1679 del 12.05.1998 con le quali sono stati formulati alcuni rinvii alla precedente deliberazione del Comune di Ladispoli n. 121 del 12.11.1996, di approvazione del Regolamento del Servizio pubblico di N.C.C.;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 19926 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/92 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93 ;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con deliberazione n. 121 del 12.11.1996, così come modificato dalla deliberazione n. 124 del 30.11.1998 , con la quale il Comune di Ladispoli ha riapprovato il nuovo testo del regolamento comunale esercizio di servizio pubblico di Noleggio da rimessa con conducente (All.1), sulla base delle indicazioni fornite dalla G.R. con la citata deliberazione n. 1679/98, è conforme ai principi citati ;

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Ladispoli;

all'unanimità



DELIBERA

- di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58, il Regolamento del Comune di Ladispoli relativo al servizio pubblico di Noleggio da rimessa con conducente adottato con deliberazione del C.C. del 12.11.96, n. 121, così come modificato con deliberazione del C.C. del 30.11.1998, n. 124, composto da numero 28 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 5 maggio 1997, n.127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

20 APR. 1999



IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 124 del 30/11/1998

Spedizione
Co.Re.Co.
Prot. n. 26123
data 3 DIC. 1998

OGGETTO: Deliberazione del C.C. n. 121 del 12/11/1996, di adozione dei Regolamenti per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea - Determinazioni conseguenti pronunciamenti regionali.

L'anno milionovenotonovantotto il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20.40, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

	presente	assente		presente	assente
ARATA CARLA		X	INTORVANTI AUGUSTO	X	
ASCANI PIETRO	X		IGNONANGELI SEBASTI (ITALO)	X	
AUGULLO RAFFAELLI	X		IMANNOTTI UGO	X	
BARGIACCHI STRO	X		IPALIOTTA CRESCENZO	X	
BATTISTA GIUSEPPE	X		IPENGE STEFANO	X	
BELLA ANGELO	X		IPERILLI MAURIZIO	X	
SITTA ANTONIO	X		ISEGATORI MASSIMILIANO		X
CERVO SERGIO	X		ISOZZO LUCIANA	X	
CIOGLI GINO	X		ISTRANI GIULIO	X	
DE CAROLIS DOMENICO	X		IVOCCEA ANTONIO	X	
DELLA CAVE GIANINCA	X				
TOTALE				19	2

Partecipa alla seduta il Segretario U.F. dr. Elio Piccolo.

Il sig. Palioffa Crescenzo in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 1 - comma 2 ter - della Legge 615/93 e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Quindi passa alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.



In continuazione di seduta

Il Presidente sottopone alle determinazioni del Consiglio la proposta deliberazione predisposta a cura del responsabile del Servizio Trasporti e compresa al punto 4 dell'Ordine del Giorno.

Aperta la discussione intervengono nell'ordine:

Assessore Pompei: Inizia una breve relazione.

Alle ore 23.13 il Presidente sospende la seduta per una contestazione del Consigliere Bella. Riprende alle ore 23.20 previo appello nominale del Segretario comunale al quale risultano presenti n. 14 Consiglieri e precisamente: Ciogli, Ascani, Autullo, Bargiacchi, Battista, Bitti, De Carolis, Delle Cave, Fioravanti, Gionangeli, Marinotti, Paliotta, Penge, Sozio.

Assessore Pompei: Continua la propria relazione.

Sindaco: Fa presente che se approvata, questa deliberazione diventa immediatamente operativa.

Autullo: Chiede alcuni chiarimenti fornitigli dall'Assessore Pompei ed annuncia voto favorevole.

Bitti: Favorevole a nome di tutta la maggioranza.

De Carolis: Esprime voto favorevole.

Penge: Voto favorevole.

Esaurita la discussione il Presidente indice la votazione peralzata di mano, accertando e proclamando il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 14 (Ciogli, Ascani, Autullo, Bargiacchi, Battista, Bitti, De Carolis, Delle Cave, Fioravanti, Gionangeli, Marinotti, Paliotta, Penge, Sozio)

Voti favorevoli n. 14

Successivamente il Presidente pone a votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in parola.

Il risultato accertato e proclamato dal Presidente è il medesimo:

Presenti e votanti n. 14

Voti favorevole n. 14

Pertanto,

IL CONSIGLIO APPROVA

La proposta deliberativa nel testo che segue:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n°121 del 12.11.1996, aveva provveduto ad adottare il "Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea", nel testo coordinato predisposto dallo studio Belfot di Primiana Bellot, il quale raggruppava al suo interno: la disciplina del servizio taxi da piazza; la disciplina del noleggio di autovettura con conducente; la disciplina del noleggio da rimessa con conducente mediante autobus; e che tale regolamento, così adottato, veniva trasmesso alla Regione Lazio per la superiore approvazione, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n°58/93 - art.15;

Preso atto che, con deliberazione di Consiglio comunale n°70 del 03.06.98, attesa l'opportunità di separare i regolamenti in tre distinti atti, si è adottato il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autobus", nel testo modificato a seguito delle osservazioni della Regione Lazio, comunicate con nota n°2672 del 7.05.97, acquisita al protocollo di questo Ente con data 13.05.97 n°10103;

Rilevato che tale atto è stato trasmesso alla Regione Lazio per la superiore approvazione e che la procedura risulta essere ancora in itinere;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n°1679 del 12.05.98, trasmessa con nota n°5254 del 22.06.98, acquisita al protocollo di questo Ente il 25.06.98 n°13707 con la quale:

- è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di Taxi da piazza";
- è stato approvato con riserva il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente (mediante autoveicoli)", invitando a modificarne l'art.5 comma 1 riguardante i criteri di preferenza per il rilascio delle autorizzazioni a parità di punteggio;

Atteso che il suddetto Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente è stato modificato, secondo le indicazioni dell'Organo regionale, all'art.5 comma 1 in quanto, il criterio della "data di presentazione della domanda" non risponde ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;

Vista la L.R. 4.12.89 n°73;

Vista la L. 15.01.92 n°121;

Vista la L.R. 09.06.92 n°38;

Vista la L.R. 26.10.93 n°58;

Vista la L. 08.06.90 n°142;

Vista l'allegata relazione dell'Ufficio Commercio;

Acquisiti i pareri di cui all'art.53 della legge 08.06.90 n°142, come modificata dalla legge n°127/97, allegati al presente atto;

DELIBERA

Prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Organo regionale del "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di Taxi da piazza";

Approvare le variazioni apportate al "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente", giuste le osservazioni dell'Organo regionale, nel nuovo testo allegato alla presente deliberazione;

Trasmettere il presente atto e suoi allegati alla Regione Lazio per gli adempimenti di cui all'art.15 della L.R. n°58/93.





COMUNE DI LADISPOLI

C.A.P. 00055

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASPARENZA - PARTECIPAZIONE

.....
separati in tre distinti elaborati adottando altresì con il medesimo atto deliberativo il regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autobus;

Che la Regione Lazio Assessorato ai Trasporti, con nota prot. n. 5254 del 22.6.1998 ha trasmesso deliberazione della Giunta Regionale n. 1679 del 12.5.1998, con la quale ha approvato il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di TAXI DA PIAZZA, nonché ha approvato parzialmente quello relativo al servizio di autovettura con conducente mediante autoveicoli;

Che il regolamento relativo al servizio di noleggio con autovettura è stato modificato secondo le indicazioni della Regione Lazio, all'art. 5 comma 1;

Che pertanto nulla-osta a sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il regolamento di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura con le variazioni sopraindicate; nonché prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte della Regione Lazio del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di TAXI da piazza.

Ladispoli, li 10 novembre 1998

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Franca Di Corato)





COMUNE DI LADISPOLI

C.A.P. 00058

PROVINCIA DI ROMA

PARERE TECNICO

Il sottoscritto geom. Antonio Lancianese, Funzionario Direttivo dell'ufficio Tecnico Comunale, settore LL.PP.;

Visto l'art. 53 della legge 8-6-90, n. 142;

esprime

positivo parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazioni avente per oggetto:"

1098

Deliberazione del C.C. n. 121 del 12-11-98 di approvazione dei Regolamenti per la disciplina degli autosewage pubblici non di linea - Determinazioni conseguenti presentate Regionali -

Ladispoli, li 16-11-98

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(geom. Antonio Lancianese)

Lancianese

file:art.53





COMUNE DI LADISPOLI
PROV. DI ROMA

Segue deliberazione Q.C. n° 124 del 30-11-1998

pag. _____

PARERE CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Vista la proposta di deliberazione n° 1146 / _____ da sottoporsi all'approvazione del Consiglio/Giunta comunale ed avente ad oggetto

Deliberazione sul CC 121 del 12-11-98 - L. edozione del Regolamento per le discipline degli enti pubblici

Visto il documento istruttorio con in calce il parere tecnico del responsabile del servizio preponente;

Visto l'art. 3, comma 5°, dell'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 77/95, nonché il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 53/1 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Dato atto che nella proposta in esame è stata data corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra, che la spesa di L. _____ trova capienza sui fondi del cap. 1 del bilancio corrente compres _____ e che è stato annotato impegno provvisorio n° _____

Per l'ente Dato atto che la proposta con corretta spesa
ATTESTA

LA REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Addi 18/11/98



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vittorio Valerchi

Verbale in corso di lettura ed approvazione

F.to: IL PRESIDENTE
Crescenzo Paliotta

F.to: IL CONSIGLIERE ANZIANO
Luciana Sozio

F.to: IL SEGRETARIO F.P.
Elio Piccolo

Visto per la registrazione dell'impegno definitivo di spesa, ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 66/1989, convertito con L. n. 144/1989.

Il, _____ IL RESP. SERVIZI FINANZIARI
Vittorio Valecchi

Visto, non esiste impegno contabile da registrare.

Il, _____ IL RESP. SERVIZI FINANZIARI
Vittorio Valecchi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Si compone di n. _____ fogli.

Il, 3 DIC. 1998

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 DIC. 1998 al 18 DIC. 1998

Il, 3 DIC. 1998

IL SEGRETARIO



COMUNE DI LADISPOLI
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
**NOLEGGIO DI AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE**

ANNO 1998

Legge 15 GENNAIO 1992, N.21

STUDIO BELLOT



2

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI ASSENTITE
AL MESE DI OTTOBRE 1998

<u>01 - AUTOSERVIZI CASTELLO & C. snc</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>02 - SEA TOUR (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>03 - SEA TOUR (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>04 - SEA TOUR (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>05 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>06 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>07 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>08 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>09 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>10 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>11 - SEA srl (Amm. FERRI IGNAZIO)</u>	<u>autobus</u>
<u>12 - GALATOUR srl di PIETROPAOLI RITA</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>13 - FINALI FABIO</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>14 - DIEFFEMME SERVICE snc di Del Toro Marco & C.</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>15 - CIGOLANI ELENA</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>16 - GALATOUR srl di PIETROPAOLI RITA</u>	<u>autobus</u>
<u>17 - GALATOUR srl di PIETROPAOLI RITA</u>	<u>autobus</u>
<u>18 - GARBO VINCENZO</u>	<u>auto da noleggio</u>

<u>1 - ROSSI MARIO</u>	<u>TAXI</u>
<u>2 - CARLETTI LANFRANCO</u>	<u>TAXI</u>
<u>3 - MORRESI SERGIO</u>	<u>TAXI</u>
<u>4 - NARDOCCI ANGELO</u>	<u>TAXI</u>

COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 124 del 30.11.98

Approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con atto n° _____ del _____.

Per copia conforme all'originale.

Ladispoli, li _____

COMUNE DI LADISPOLI
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
**NOLEGGIO DI AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE**

ANNO 1998

Legge 15 GENNAIO 1992, N.21

STUDIO BELLOT

2

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58

I N D I C E

ART.1	FINALITA'
ART.2	AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ART.3	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART.4	FIGURE GIURIDICHE
ART.5	MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.6	TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.7	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART.8	OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
ART.9	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART.10	TARIFFE
ART.11	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART.12	COMPETENZE COMUNALI
ART.13	COMMISSIONE CONSULTIVA
ART.14	ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE
ART.15	INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ART.16	RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
ART.17	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.18	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
ART.19	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART.20	DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO
ART.21	SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.22	REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.23	DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 24	CONTRAVVENZIONI
ART.25	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
ART.26	TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
ART.27	SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
ART.28	DISPOSIZIONI FINALI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58**

**ART.1
FINALITA'**

1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993 e l'art.85 del D.l. 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 16-12-1992 ed in virtu' della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. Il presente regolamento comunale concernente i servizi di cui al comma 1 e' adottato con deliberazione del consiglio comunale ed e' soggetto all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

**ART.2
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione comple-mentare ed Integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART.3 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

2. Per il comune di LADISPOLI, che potrà disporre entro breve tempo di servizio pubblico di taxi, non si autorizza lo stazionamento su aree pubbliche.

ART.4 FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443.

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.5 MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal comune, mediante bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

In presenza di più concorrenti al rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio, l'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.

La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta devono dimostrare il possesso:

- a) l'averne esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (punti 5);
- b) essersi costituiti in cooperativa per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa (punti 3);
- c) svolgere l'attività in forma artigiana (punti 2);
- d) numero dei posti di lavoro realizzati nel Comune (1 punto).

A parità di punteggio, sarà data la priorità ai richiedenti iscritti alle liste di collocamento, con riguardo alla maggiore anzianità di disoccupazione.

2. L'autorizzazione è riferita ai singoli veicoli. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

Le situazioni difformi devono essere regolarizzate.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente deve farne domanda al Sindaco, in carta bollata, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti (in carta semplice):

- a) certificato di iscrizione nel ruolo provinciale previsto dall'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
- b) estremi della patente di abilitazione alla guida.
- c) Bolletta comprovante il pagamento effettuato presso l'ufficio del registro del distretto, della tassa di concessione.
- d) Marca da bollo per l'autorizzazione.

Qualora la domanda sia presentata da una società, i documenti elencati, devono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della società stessa.

ART. 6 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e' trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo cui all'articolo 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16 - L.R.58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile.

ART.8 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

1. Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.21 del 1992.

2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

ART.9 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART.10 TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non e' obbligatoria.

2. Le tariffe devono essere disciplinate ai sensi del DM Trasporti del 20 aprile 1993, che si allega nell'appendice al Regolamento. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Comune la propria valutazione della tariffa per chilometro a seconda del tipo della vettura assentita.

ART.11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Tutti gli assegnatari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio dovranno apportare alle proprie autovetture quegli accorgimenti tecnici che possano facilitare l'accesso alle vetture stesse ai soggetti portatori di handicap, mediante maniglie o pedane o altro. Una delle nuove autorizzazioni dovrà essere impiegata esclusivamente per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.

ART.12 COMPETENZE COMUNALI

1. Il Comune di LADISPOLI (Roma) che ha una popolazione residente di 24.000 abitanti circa al mese di ottobre 1998, stabilisce di istituire n.12 autoservizi pubblici da rimessa con conducente (uno ogni 2000 abitanti residenti), da assegnarsi in concessione alle ditte che ne facciano richiesta, nei termini della legge 15-1-1992, n.21 e della L.R. 26-12-1993, n.58.

Sei di questi autoservizi sono già assentiti:

<u>AUTOSERVIZI CASTELLO & C. snc</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>GALATOUR srl di PIETROPAOLI RITA</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>FINALI FABIO</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>DIEFFEMME SERVICE snc di Del Toro M. & C.</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>CIGOLANI ELENA</u>	<u>auto da noleggio</u>
<u>GARBO VINCENZO</u>	<u>auto da noleggio</u>

Sono, quindi, disponibili sei possibilità per nuove autorizzazioni. Una di queste sei dovrà essere destinata ed attrezzata, con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, anche per il trasporto delle persone disabili.

L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio, entro il termine di 30 giorni, affinché possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alla relativa carta di circolazione.

Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dell'autoveicolo stesso, esibendo le rispettive patenti alla guida, nonché i certificati di cui all'art.121 della legge di Pubblica Sicurezza.

Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

ART.13 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Presso il comune e' costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

2. La Commissione consultiva è composta da:

- Sindaco o da un suo delegato,
- dal Comandante dei Vigili Urbani,
- da un rappresentante per ciascuno dei principali sindacati di categoria dei trasporti pubblici non di linea
- da un rappresentante della associazione degli utenti,
- dal segretario comunale o da un funzionario del Comune che lo rappresenti.

3. La Commissione è nominata con atto del Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni.

ART. 14 ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE

1. L'iscrizione nel ruolo Istituito presso la CCIAA della provincia di Roma, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART.15 INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso, il titolare della autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART.16 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

ART.17
OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE
DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente.

Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe stabilite nel presente Regolamento Comunale";

b) tenere esposta nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio, nonché le tabelle tariffarie stabilite;

c) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e) comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;

f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

2. A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.85, del D.l. 285 del 30-4-1992, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART.18 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno l'obbligo di :

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

c) curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sul contachilometri degli autoveicoli;

d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

f) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:

c) portare animali propri nell'autoveicolo;

d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta del passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19

SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilita' di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dai contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART.20

DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.

ART.21
SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE
COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni racate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della autorizzazione stessa.

2. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreche' alla Regione, anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART.22
REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
COMUNALE DI ESERCIZIO

1. La revoca della autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attivita' di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
- b) quando il titolare della autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio;
- c) quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attivita' lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
- e) quando in capo al titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Societa', Ente od azienda titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;
- f) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

- g) quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;
- h) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare dell'autorizzazione;
- i) quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;
- l) quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;
2. La revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale;
3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.
5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltre che la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 23 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:
- a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

- c) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
- e) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento.

2. La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 24 CONTRAVVENZIONI

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.l. 285 del 30-04-1985, sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

ART. 25 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 26 TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

- 1. Per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale
- 2. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.
- 3. La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale.

ART.27
SINDACATO REGIONALE
SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.15 della legge regionale n.58 del 1993.

2. Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART.28
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreché alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alla legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

PAG. 108	VOLLE XXXIV	VOC. 341	TRASPORTO DI VIAGGIATORI MED. AUTOV. DI LINEA D.M. 20 aprile 1993
-------------	----------------	-------------	--

XXXIV

D.M. 20 aprile 1993 (1).

Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura (2).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (titolata «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;

Visto, in particolare, l'art. 13 di detta legge che al comma 4 stabilisce che il Ministro dei trasporti deve emanare disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Sentite le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della succitata legge n. 21/1992 il servizio di noleggio con conducente viene svolto con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

Ritenuto che alla determinazione di tali criteri debba pervenirsi essenzialmente tenendo conto dei costi di produzione del servizio da riferirsi all'intero territorio nazionale e, quindi, da assumersi quali costi medi nazionali;

Decreta:

1. **Campo di applicazione.** — 1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano ai trasporti di passeggeri eseguiti in virtù di contratti di trasporto stipulati da imprese di autonoleggio che esercitano il servizio con autovettura ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (3).

2. **Elementi estranei al calcolo delle tariffe.** — 1. Ai fini del calcolo delle tariffe non vengono computati i tempi di sosta, i pedaggi, le tasse di transito, l'aria condizionata ed altre simili prestazioni il cui prezzo va considerato caso per caso.

3. **Componenti del costo di produzione.** — 1. Il costo di produzione del servizio pubblico di noleggio con conducente è ripartibile in quattro componenti:

- 1) costi proporzionali alla percorrenza;
- 2) costo del personale di guida;
- 3) costo per la disponibilità del veicolo;
- 4) spese di struttura.

2. Negli articoli successivi si specificeranno per ognuna delle quattro voci di costo individua-

te i singoli elementi costitutivi e le modalità del calcolo.

4. **Costo proporzionale alla percorrenza.** — 1. Il costo proporzionale alla percorrenza si esprime come prodotto tra la percorrenza del servizio ed un costo unitario in L/km costante per vettura della stessa dimensione.

5. **Costo unitario: valore delle sue componenti.** — 1. Il costo unitario di cui al precedente articolo risulta dalla somma dei valori delle seguenti componenti: carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione e riparazioni, spese supplementari.

2. Il valore delle varie componenti del costo unitario si determina secondo quanto segue:

a) carburante: per ciascun tipo dimensionato di vettura si determina il consumo medio unitario (litri/km) rilevabile per veicoli in normali condizioni di efficienza. Moltiplicando tale consumo per il prezzo ufficiale del carburante per trazione (L/litro) IVA esclusa, si ottiene il costo unitario in L/km;

b) lubrificanti: si considerano le sostituzioni di lubrificante prescritte dalla Casa costruttrice per motore, cambio, ponte ecc. cui si aggiungono i rabbocchi tra una sostituzione e l'altra. Tali consumi unitari si moltiplicano per il costo di listino, IVA esclusa, del tipo di lubrificante più usato;

c) pneumatici: si considera il prezzo, IVA esclusa di un treno di quattro coperture e lo si rapporta alla percorrenza realizzabile, mediamente con una copertura (espresso in km);

d) manutenzione e riparazione: questa voce comprende le spese per la piccola manutenzione e per la revisione complessiva del veicolo o di singoli elementi dello stesso programmata a scadenze regolari nell'arco della vita commerciale del veicolo (da 3 a 5 anni a seconda del tipo) più una congrua percentuale di interventi per riparazioni impreviste. A titolo puramente indicativo si fa presente che dai risultati di analisi sui consumi di materiali di ricambio e sui tempi di lavorazione, il costo chilometrico risulta per questa voce pari, in genere, al 33% dell'intero valore del costo proporzionale alla percorrenza. La somma dei costi di cui ai precedenti punti andrà, quindi, incrementata di una percentuale pari alle spese a tal fine effettuate;

e) spese supplementari: quali riscaldamento, pulizia ecc. Anche con riferimento a queste spese, a titolo puramente indicativo si fa presente che, in base alle medie che risultano per un'ampia casistica esse comportano, l'incremento di una percentuale pari, in genere, al 5% in più.

6. **Costo del personale di guida.** — 1. Il costo del personale di guida si compone di due parti: costo base e prestazioni aggiuntive. Il costo base pro-capite costituisce una spesa fissa nel corso dell'anno che, divisa per il numero annuo di giornate di lavoro effettivo per dipendente, costituisce la spesa fissa giornaliera.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1993, n. 124.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Riportata al n. XXXI.

2. Le «prestazioni aggiuntive» sono sostenute solo se il servizio le richiede in funzione dei tempi di lavoro e delle altre caratteristiche (si tratta di quote orarie di retribuzione maggiorata, trasferte, ecc.).

7. *Determinazione del valore del costo del personale di guida.* — 1. Il costo base mensile di cui al precedente articolo si determina tenendo conto degli istituti contrattuali (minimo tabellare, scatti di anzianità, contingenza media dell'anno, competenze accessorie, indennità, accordi, ratei di 13^a e 14^a mensilità), degli oneri sociali a carico della azienda e dei ratei di accantonamento e rivalutazione del fondo trattamento di fine rapporto. Il costo giornaliero si determina dividendo il costo annuale per il numero di giornate di lavoro effettivo nell'anno.

2. Il costo delle prestazioni aggiuntive si determina in base alle norme contrattuali ed all'indennità di contingenza media dell'anno.

8. *Costo per la disponibilità del veicolo.* — 1. Il costo per la disponibilità del veicolo comprende ammortamento ed interessi sul capitale, assicurazione R.C. e incendio, tassa di circolazione.

2. Nell'arco dell'anno queste spese rappresentano un onere fisso: il costo giornaliero è pari a tale onere diviso per il numero medio annuo di giornate di impiego di ciascuna autovettura.

9. *Determinazione del valore delle componenti del costo per la disponibilità del veicolo.* — 1. Il valore delle singole componenti del costo di cui all'art. 8 si determina secondo quanto segue:

a) la tassa di possesso è stabilita per legge secondo le diversificazioni tariffarie regionali;

b) per l'assicurazione R.C. si fa riferimento ai massimali previsti per legge e alle tariffe diversificate per tipologia e per regione;

c) l'ammortamento delle autovetture si determina considerando una vita commerciale di circa 4 anni, con valore residuo del 20% a fine periodo. La quota annua di ammortamento risulta, pertanto, intorno al 20% del valore.

Alla rata di ammortamento si aggiunge la rata di interessi a scalfare, al tasso delle prime rate maggiorato di un punto.

Ammortamento ed interessi si determinano con riferimento al prezzo di listino del veicolo nuovo uguale od equivalente in grado di assicurare al termine del periodo i mezzi finanziari per il rinnovo del mezzo.

2. La spesa fissa annua per autovettura si determina come somma dei termini di cui sopra. La spesa fissa giornaliera si ottiene dividendo questa spesa fissa annua per il numero medio di giornate di impiego per veicolo.

10. *Spese di struttura.* — 1. Le spese di struttura comprendono le spese di direzione, amministrazione e generali, l'ammortamento (o affitto) e manutenzione della rimessa e degli impianti, le spese finanziarie e fiscali, il margine di profitto.

2. Le spese di struttura possono essere espresse con una percentuale (o coefficiente di struttura) degli altri costi come sopra individuati.

11. *Calcolo delle tariffe.* — 1. In base ai costi delle varie componenti come sopra individuate si determinano le tariffe considerando:

per le tariffe minime un coefficiente di struttura pari al 15%;

per le tariffe massime un coefficiente di struttura pari al 45%.

RESIDENTI A LADISPOLI DAL 1983 AL 1997

ANNI	RESIDENTI
1983	13.581
1986	15.351
1989	17.537
1992	20.420
1995	22.945
1997	24.235

Residenti a Ladispoli 1982-1997

